

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1624

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZINI, DI NUBILA, GUERRITORE,
ZANGARA, LAZZARO, IANNI, CARRARA, LADU, D'AMELIO,
DOPPIO, INNOCENTI, TANI, BERNASSOLA e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1993

Estensione dei benefici del credito teatrale

ONOREVOLI SENATORI. - Le associazioni musicali, presenti in modo abbastanza omogeneo in tutto il territorio nazionale, versano in una gravissima crisi economica, che rischia di comprometterne definitivamente il già incerto futuro.

È utile sottolineare che queste associazioni, oltre a svolgere un'importante funzione culturale per la collettività nazionale, offrono per gli artisti italiani un insostituibile sbocco professionale, senza il quale non potrà non aggravarsi la già pesante situazione di crescente disoccupazione che anche in questo settore si registra.

Le cause di questa crisi generale dell'associazionismo musicale si possono individuare nei ritardi con cui vengono rese disponibili le risorse finanziarie assegnate in base alla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, nelle norme di applicazione, che riscontrano, ad esempio, gli interessi passivi limitatamente alla gestione annuale, nonché nell'impossibilità di

riportare a bilancio il disavanzo d'esercizio dell'anno precedente.

Questo stato di cose che ha comportato spesso la chiusura dei bilanci in *deficit*, seppure di limitata entità, nel corso degli anni ha finito per costituire un forte appesantimento della situazione finanziaria di dette associazioni.

Il presente disegno di legge è finalizzato a consentire il risanamento dei *deficit* attraverso l'accensione di mutui con tassi ridotti secondo le agevolazioni previste a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, integrato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall'articolo 13, secondo comma, lettera *d*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, i cui ratei debbono essere riconosciuti, ai fini della liquidazione dei contributi, come parte integrante dei bilanci consuntivi.

Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I benefici di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, integrato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall'articolo 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, sono estesi ai fini della riduzione degli interessi passivi e delle spese bancarie relativi ai finanziamenti, concessi a favore di associazioni concertistiche, festival e comitati musicali di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589, sostenuti dallo Stato o dalle regioni da almeno dieci anni. Il tasso di interesse e delle spese bancarie a carico dei soggetti che usufruiscono della predetta agevolazione è ridotto fino al 60 per cento rispetto a quello praticato dagli istituti di credito di livello nazionale.

2. I prestiti di cui al comma 1, la cui durata non può superare i sette anni, sono concessi esclusivamente per consentire il risanamento di *deficit* non inferiori a lire 100 milioni e non superiori a lire 800 milioni consolidati e maturati negli ultimi sei anni.

3. Le operazioni di finanziamento nel loro complesso non potranno comunque superare il 30 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario.

4. Gli importi dei ratei corrisposti alla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro spa o ad altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituiti, per il pagamento del prestito pluriennale ed iscritti nei bilanci consuntivi di esercizio vengono riconosciuti parte integrante di questi ai fini della liquidazione dei contributi statali o regionali.